

AUTORITA' PORTUALE di TRIESTE
CAPITANERIA di PORTO di TRIESTE

ORDINANZA APT N. 45/2013

ORDINANZA CP N. 95/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste ed il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Trieste:

VISTA l'Ordinanza n. 1 emanata il 14.01.1999 congiuntamente dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale di Trieste, con la quale sono stati emanati provvedimenti temporanei in materia di navigazione, uso e destinazione degli ormeggi;

CONSIDERATO che parte degli specchi acquei disciplinati dalla suddetta ordinanza ora sono in stato di concessione;

CONSIDERATO che presso l'area Gaslini – Mercato Ittico non risulta ancora realizzata una diga frangiflutti atta a proteggere le unità ormeggiate anche in condizione marine avverse;

CONSIDERATO che le operazioni di sbarco del pescato e quelle connesse allo svolgimento di tale attività avvengono preferibilmente presso il Mercato Ittico-Molo Gaslini;

VISTO il verbale d'intesa di data 9 maggio 2013 sottoscritto dalla Capitaneria di Porto, dall'Autorità Portuale, dal Comune di Trieste, nonché dalle Società ed Associazioni interessate a vario titolo alla regolamentazione degli utilizzi delle banchine del Molo Venezia e del Molo Pescheria, compresi gli specchi acquei ad essi adiacenti;

VISTA l'Ordinanza A.P.T. 13/1997;

VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Cod. Nav., nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1
Ormeggi

- 1.1 Il tratto di banchina a partire dalla radice del Molo Venezia – lato sud -, indicato nell'allegato stralcio planimetrico, per una lunghezza di 80 metri - identificata in loco dalla segnaletica orizzontale posta sottobanchina - e l'antistante specchio acqueo per una larghezza di 20 metri - evidenziato in velatura verde - sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca professionale iscritte nei registri Navi Minori e Galleggianti di Trieste o delle unità delle cooperative di pesca con sede a Trieste.

- 1.1.1 I comandanti/armatori del predetto naviglio dovranno essere autorizzati dall'Autorità Marittima per l'assegnazione di posto d'ormeggio presso gli spazi del Molo Venezia di cui all'Art. 1.1, a conferma d'occupazione dello stesso. Nella richiesta di ormeggio dovranno altresì essere specificate nome unità, numero e porto di iscrizione, proprietario ed armatore con relativi indirizzi e numeri di reperibilità e stato di armo;
- 1.1.2 L'ormeggio del predetto naviglio deve essere effettuato perpendicolarmente alla banchina adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni alla banchina stessa, al fondale marino ed alle unità affiancate;
- 1.1.3 Il tratto di banchina di cui all'art. 1 è destinato all'ormeggio ed alle ordinarie operazioni relative alle attività delle predette unità in armamento. E' consentito altresì utilizzare la porzione di banchina antistante il relativo ormeggio, per una fascia di 2 metri lineari dal ciglio banchina esclusa la pietra bianca formante il ciglio banchina, di cui all'Art.1 dell'Ordinanza A.P.T. 13/1997, per il tempo necessario allo sbarco e/o imbarco degli attrezzi da pesca, così come identificati dall'art. 3 e seguenti del D.P.R. 2.101969 n°1639 e s.m.i.. Ad operazioni terminate l'area deve essere sgomberata e pulita dagli utilizzatori;
- 1.2 Il rimanente tratto di banchina del Molo Venezia, indicato nell'allegato stralcio planimetrico, per una lunghezza di 117 metri e l'antistante specchio acqueo per un larghezza di 20 metri - evidenziato in velatura azzurra-è destinato alla nautica da diporto;
- 1.3 Lo specchio acqueo compreso tra il Molo Venezia e il Molo Pescheria, indicato nell'allegato stralcio planimetrico - evidenziato in velatura azzurro - è destinato alla nautica da diporto;
- 1.4 Lo specchio acqueo antistante la banchina nord del Molo Pescheria ed il relativo prolungamento - sempre evidenziato in velatura azzurra - è destinato alla nautica da diporto;
- 1.4.1 L'ormeggio delle imbarcazioni dovrà essere effettuato "all'inglese" lungo il molo in pietra e "a bandiera" su pontili galleggianti nel tratto adiacente la testata del Molo Pescheria;
- 1.5 Lungo il pontile adiacente alla banchina della riva ex Magazzino Vini, indicato nell'allegato stralcio planimetrico, e avente una lunghezza complessiva di 37 metri, il tratto di 22 metri lineari dalla radice del Molo Venezia e l'antistante specchio acqueo evidenziato in velatura verde vengono riservati all'ormeggio delle piccole imbarcazioni da pesca professionale iscritte nei registri Navi Minori e Galleggianti di Trieste o delle unità da pesca delle cooperative di pesca con sede a Trieste;
- 1.5.1 L'ormeggio delle suddette unità dovrà essere effettuato secondo le modalità precedentemente indicate agli artt. 1.1.1 e 1.1.2;
- 1.6 Lungo il pontile adiacente alla banchina della riva ex Magazzino Vini, indicato nell'allegato stralcio planimetrico, il rimanente tratto di 15 metri lineari e l'antistante specchio acqueo - evidenziato in velatura azzurra - è destinato alla nautica da diporto;
- 1.7 Lo specchio acqueo antistante la banchina Riva Nazario Sauro (tra il Molo Pescheria e il Molo Bersaglieri), indicato nell'allegato stralcio planimetrico - evidenziato in velatura rossa - è destinato alle attività inerenti il traffico passeggeri.

Art. 2

Attività di sbarco del pescato e operazioni ad esse connesse

- 2.1 Solo in caso di condizioni meteorologiche avverse, o per manifeste necessità inerenti l'attività di sbarco del pescato, per le quali il comprensorio ex Gaslini non garantisce la sicurezza degli

ormeggi e delle attività che vi si devono svolgere, le operazioni di sbarco del pescato potranno essere effettuate presso il lato nord del Molo Pescheria in coordinamento con il concessionario della banchina e previa comunicazione e autorizzazione dell'Autorità Marittima (VHF CH16 – 040/676616).

- 2.2 A conclusione delle attività di cui al precedente art. 2.1 l'area utilizzata dovrà essere posta in pristino: non dovranno essere abbandonati né attrezzi da pesca né depositati rifiuti di alcun genere e ove necessario dovrà essere effettuata un'accurata pulizia.

Art. 3

Condizioni meteo avverse

In caso di condizioni meteo avverse, con venti provenienti dai quadranti sud-ovest, le unità ormeggiate nel comprensorio Gaslini potranno, sentita l'Autorità Marittima (VHF CH16 – 040/676616), attraccare temporaneamente in un ormeggio che sarà loro assegnato.

Art. 4

Divieti

E' vietato:

- 3.1 Alle unità da diporto ormeggiare negli spazi destinati alle unità da pesca;
3.2 Alle unità da pesca ormeggiare negli spazi destinati alle unità da diporto.

Art. 5

Abrogazioni

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza C.P./A.P.T. 1-1999 ed altre disposizioni con essa in contrasto.

Art. 6

Efficacia

La presente Ordinanza entra in vigore il 14 SET. 2013

Art. 7

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dall'art.53 del D.Lgs 171/05 e s.m.i. qualora l'inosservanza sia commessa con unità di diporto.

Art. 8

Esecutività

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Autorità Marittima e dell'Autorità Portuale nei siti www.trieste.guardiacostiera.it e www.porto.trieste.it.

Trieste, 13 SET. 2013

Allegata n.1 Planimetria

IL COMANDANTE
C.P. (CP) Goffredo BON

AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

Molo Bersaglieri - ormeggio 30 - T.T.P.

ATTIVITA' INERENTI IL TRAFFICO PASSEGGERI

Riva Nazario Sauro

NAUTICA DA DIPORTO

Molo Pescheria

Il Pinguino

Il Pinguino

NAUTICA DA DIPORTO

Salone Incanti

Marina S. Giusto

Molo Venezia

NAUTICA DA DIPORTO

IMBARCAZIONI DA PESCA

117 mt

80 mt

20 mt

20 mt

15 mt

22 mt

ONTE

ex Mag. Vinl